



Articolo 1	<p>Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale</p> <p>Viene rinnovato l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.</p> <p>È raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.</p> <p>Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21:00.</p> <p>È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.</p> <p>È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.</p> <p>L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.</p> <p>Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia.</p> <p>Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.</p>
-------------------	---





Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; **sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.**

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (*musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, i complessi monumentali*) è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone.

Fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE INERENTI L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO, DIDATTICA



	<p>in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.</p> <p>Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.</p> <p>Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite.</p> <p>Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.</p> <p>Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale.</p>
Articolo 5	Esecuzione e monitoraggio delle misure Il prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure Il prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando carabinieri, delle Forze armate.
	Disposizione finali Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 Ottobre 2020 e sono efficaci fino al 24 Novembre 2020 .

SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE INERENTI L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO, DIDATTICA



Cari Soci, considerando le attività principali esercitate dalle Cooperative del CICS, possiamo così riassumere:



- Tutti gli spettacoli, concerti, esibizioni da svolgersi presso locali di intrattenimento, sale concerti, teatri e locali assimilati SONO SOSPESI;
- Le prestazioni artistiche svolte sotto forma di INTRATTENIMENTO presso esercizi pubblici (ristoranti, pub, bar) possono essere svolte nel rispetto delle limitazioni di orario (ore 05.00-18.00), compresa la domenica, e dei protocolli sicurezza covid;
- La didattica musicale non ha subito limitazioni, salvo successive interpretazioni delle Regioni. Pertanto è consentita l'attività in presenza a condizione del rispetto delle linee guida anti covid;
- I cosiddetti "laboratori" teatrali non rientrano nel concetto di spettacolo, avvicinandosi piuttosto alla didattica e formazione. Anche questa attività non è stata contemplata dal DPCM come attività sospesa, quindi alcuna inibizione salvo la consueta osservanza dei protocolli anti covid;
- Nessuna restrizione su attività di studi di registrazione, sale prove, e servizi tecnici in genere, con esclusione di quelli da effettuarsi per spettacoli dal vivo, a condizione della corretta applicazione delle linee guida anti covid;
- Rappresentazioni in biblioteche e strutture similari es. letture animate non hanno una precisa collocazione, potrebbero essere inquadrare in attività ludiche, ricreative ed educative, e, quindi, consentite.

E' chiaro che, a prescindere dalla oggettiva erogabilità della prestazione perchè non sospesa, ogni organizzatore è libero di adottare misure più restrittive per salvaguardare i propri interessi.

NB

L'INPS DOVREBBE EROGARE A GIORNI L'INDENNITA' DI EURO 1000,00 PREVISTA DAL DECRETO AGOSTO. COLORO CHE HANNO GIA' PERCEPITO I PRECEDENTI BONUS RICEVERANNO L'ACCREDITO IN AUTOMATICO. PER GLI ALTRI VERRA' PRESENTATA UNA NUOVA DOMANDA, A CONDIZIONE DELL'ESISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI.

LO STUDIO POZZATO STA GIA' INVIANDO LE DOMANDE NUOVE. INVITIAMO A RIVOLGERE QUALSIASI QUESITO IN MERITO A: SEGRETERIA@AVVOCATOFEDERICAPOZZATO.IT